

# REATI ALIMENTARI E RESPONSABILITÀ DELLA PERSONA GIURIDICA

CIRO SANTORIELLO, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino

L'articolo evidenzia come, nonostante il d.lgs. 231/2001 non contempli alcune fattispecie tipiche della materia, la condotta di aziende che producono, elaborano e commercializzano prodotti alimentari rientri, laddove si svolga in forma criminosa, nel novero delle situazioni che possono dar luogo ad una responsabilità della persona giuridica.

È vero che, fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti non rientra la fattispecie – che si ritiene – tipica del sistema di tutela penale degli alimenti, ovvero gli artt. 5 e 6, l. 283/1962. Tuttavia, molteplici delitti che riguardano la produzione, messa in circolazione e vendita di prodotti alimentari non genuini, alterati, contraffatti ecc. sono richiamati dal d.lgs. 231/2001 e ciò consente di ritenere che anche l'ambito imprenditoriale attinente lo svolgimento di attività di commercializzazione di prodotti alimentari risulti presidiato dal citato decreto.

## **1. Premessa: la occasionale condotta imprenditoriale illecita quale tipico ambito di applicazione delle previsioni del d.lgs. 231/2001**

Dopo che nel 2007 gli enti collettivi sono stati chiamati a rispondere anche in relazione ai delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazioni della normativa del lavoro, può dirsi acquisita fra gli operatori una duplice consapevolezza.

Da un lato, nonostante alcune perplessità avanzate – in realtà solo in dottrina, perché subito rigettate dalla giurisprudenza di merito – circa la possibilità che le società possano rispondere di reati colposi commessi nel loro interesse e vantaggio – sostenendosi che vi sarebbe una inconciliabilità logica fra l'agire a vantaggio o per soddisfare l'interesse di un terzo e l'atteggiamento di pericolosa incoscienza che connota l'elemento soggettivo della colpa – è ormai incontestato che anche la condotta imprudente e negligente possa essere diretta a far ottenere un vantaggio alla società – si pensi, ad esempio, al verificarsi di un sinistro mortale in un cantiere per la mancata adozione delle relative misure di sicurezza onde risparmiare sui relativi costi. In conclusione, anche i reati colposi possono rappresentare un reato presupposto per una possibile responsabilità dell'ente societario, quando il soggetto agente voglia beneficiare la sua persona giuridica di appartenenza ed al contempo, senza volerlo, ponga in essere una fattispecie di reato<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Per una sintesi di tali problematiche, cfr. SANTORIELLO, *I requisiti dell'interesse e del vantaggio della società nell'ambito della responsabilità da reato dell'ente collettivo*, in questa *Rivista*, 3/2008, 49.

In secondo luogo, l'espressa previsione della responsabilità delle persone giuridiche anche per illeciti colposi – posto che, oltre agli artt. 589 e 590 c.p., nel novero dei reati presupposto di tale responsabilità sono stati in seguito inseriti anche le violazioni in materia di inquinamento<sup>2</sup> – è destinata a riportare l'istituto della responsabilità da reato degli enti collettivi nell'alveo suo proprio, ovvero in relazione ad illeciti che sono assolutamente compatibili con l'ordinario svolgersi dell'esercizio di un'impresa. Rispetto all'originaria impostazione, che vedeva il d.lgs. 231/2001 applicato a condotte assolutamente criminali e delittuose tenute dagli amministratori, rappresentanti o dirigenti delle persone giuridiche – si pensi all'ipotesi riferite alla responsabilità della società per reati di sfruttamento della prostituzione minorile o per l'agevolazione di condotte terroristiche ecc. – o comunque a comportamenti la cui illecità era palese ed indiscutibile – si pensi alla sanzione prevista per i reati di corruzione – le recenti innovazioni in tema di reati presupposto consentono di ritenere che l'istituto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche possa essere impiegato per reprimere comportamenti imprenditoriali che, nell'intento di aumentare i profitti dell'ente, violino prescrizioni che regolamentano la condotta sul luogo di lavoro o sulle modalità di funzionamento dell'impresa<sup>3</sup>. In sostanza dopo la l. 123/2007, la responsabilità da reato delle società si riferisce – non più ad ipotesi criminose connotate da particolare intensità dolosa, quanto – alle molteplici fattispecie delittuose che dipendenti o responsabilità della persona giuridica pongono in essere per aumentarne i profitti, svincolandosi dalle molteplici disposizioni che governano la condotta dell'impresa. Si pensi, per l'appunto, alla violazione della normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro o al mancato rispetto delle procedure per l'eliminazione dei rifiuti ecc.: si tratta di aziende che non fanno della violazione del precetto penale una loro cifra di comportamento ma che solo occasionalmente – ed in alcuni casi con atteggiamento privo di ogni intenzionalità – non rispettano i dettami legislativi circa il loro corretto comportamento e per tale ragione rischiano di rispondere ai sensi del d.lgs. 231/2001.

## **2. La disciplina in materia di adulterazione alimentare ed il mancato richiamo nell'ambito dei reati presupposto dell'ente collettivo**

Nonostante, come detto, il legislatore abbia di recente provveduto a sanzionare anche tali condotte «episodicamente» criminali da parte degli enti collettivi, nel novero dei possibili reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche continuano a non comparire alcune fattispecie che pure possono qualificarsi come modalità episodica di illegale esercizio di una attività imprenditoriale. In particolare non sembra dar luogo ad una responsabilità della società la violazione penale dei precetti in materia di alimenti.

La materia è principalmente regolamentata dagli artt. 5 e 6, l. 283/1962, i quali puniscono con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 309 a euro 30.987

<sup>2</sup> Cfr. art. 25 *undecies*, d.lgs. 231/2001 introdotto dall'art. 2, comma 2, l. 121/2011.

<sup>3</sup> Per una valutazione prospettiva di tale prospettiva, MANZIONE, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: una scelta opportuna o solo di «comodo»*, in AA.VV., *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia «punitiva»*, DE FRANCESCO (a cura di), Torino 2004, 97; CARMONA, *La responsabilità degli enti. Alcune note sui reati presupposto*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2003, 1001.

quanti impiegano nella preparazione di alimenti o bevande, vendono, detengono per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari: «a) *private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali*; b) *in cattivo stato di conservazione*; c) *con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali*; d) *insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione*; g) *con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali*; h) *che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo*<sup>4</sup>».

Tali disposizioni tutelano il bene della salute pubblica intesa non come mera assenza di malattia ma come complessivo stato di benessere fisico e psichico, che viene compromesso da qualsiasi perturbamento sebbene non definibile nosograficamente come malattia<sup>5</sup>. La protezione di tale interesse peraltro è fortemente anticipata poiché non vengono colpite condotte che possano pregiudicare il bene in via immediata, ma comportamenti perlopiù potenzialmente prodromici a più gravi effetti pregiudizievoli: per tale ragione – a differenza degli illeciti di cui si parlerà in seguito e che sono inquadrati nella categoria dei reati di pericolo concreto per la salute, dovendo la pubblica accusa provare ogni volta l'esistenza di un effettivo rischio di pregiudizio per la collettività – si parla, con riferimento agli illeciti di cui ai citati artt. 5 e 6, di reati «a pericolo presunto» in quanto è già la violazione in sé della regola precauzionale di condotta che integra il reato, indipendentemente dalla prova che tale condotta costituisca realmente un pericolo per la salute.

Come è evidente, tali fattispecie criminose descrivono una condotta che viene ad essere assunta nell'ambito di una tipica attività imprenditoriale e commerciale: si pensi alla grande impresa che produca e prepari alimenti con modalità che non ne garantiscano la genuinità oppure alla grande catena di distribuzione che conservi e poi venda alimenti alterati o in cattivo stato di conservazione o la società con molti dipendenti che, nell'ambito del servizio mensa, serva a costoro alimenti non genuini. In tutti questi casi, l'atteggiamento del soggetto agente evidentemente non è direttamente finalizzato alla commercializzazione di prodotti alimentari alterati o non

---

<sup>4</sup> Per approfondimenti su tale fattispecie di reato, cfr. GRILLO, *Alimenti e bevande (Diritto penale)*, in *Enc. Giur.*, I, Roma, 2003; AVERSANO e PACILEO, *Prodotti alimentari e legislazione. Nuovi obblighi per le imprese. Ruolo del controllo ufficiale*, Bologna, 2006; CASTRONUOVO, *Sicurezza alimentare*, in DONINI e CASTRONUOVO, *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, 2007; NAPPI, *I delitti contro la salute pubblica*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto penale*, BRICOLA e ZAGREBELSKY (a cura di), VI, Torino 1996; PACILEO, *Il diritto degli alimenti. Profili civili, penali ed amministrativi*, Padova, 2003; PIGA, *Illeciti alimentari*, in *Enc. dir.*, VI agg., Milano, 2002.

<sup>5</sup> Cass., sez., VI, 15 giugno 1993. In dottrina GRILLO, *Alimenti e bevande*, cit., 2.

genuini – il singolo può finanche ignorare che il bene che cede non è in condizione di essere consumato -, né può sostenersi che l'impresa operi nella assoluta illegalità e non abbia alcuna intenzione di improntare la propria attività alle prescrizioni normative; più semplicemente, si tratta di comportamenti, di modalità organizzative con la cui adozione si ottiene il risultato di avvantaggiare la società – che viene a risparmiare sui costi derivanti dalla distruzione degli alimenti guasti, dall'adozione di adeguate modalità di conservazione degli stessi, ecc.

Alla luce di quanto sopra riferito, pare di potersi sostenere che le tipologie di condotta descritte dai citati artt. 5 e 6 potrebbero ben rientrare nell'ambito dei reati presupposto della responsabilità giuridica dell'impresa ed il loro inserimento in tale ambito sarebbe coerente con la evidenziata filosofia che ha di recente preso a governare il d.lgs. 231/2001. Tuttavia, nonostante queste considerazioni e nonostante il richiamo, all'interno del d.lgs. 231/2001, dei reati in materia di alimenti sembri addirittura opportuna e venga spesso sollecitata in dottrina<sup>6</sup>, nel citato decreto non compare alcun riferimento agli illeciti in materia di adulterazione alimentare; da qui la conclusione che alcuna frode alimentare, alcuna violazione della normativa in tema di produzione, conservazione e vendita di prodotti alimentari potrebbe dar luogo ad una responsabilità delle persone giuridiche.

Questa conclusione però è troppo frettolosa, in quanto se è vero che il d.lgs. 231/2001 non richiama gli illeciti previsti dai citati artt. 5 e 6, l. 283/1962, nel medesimo testo normativo sono considerate altre disposizioni ben utilizzabili per sanzionare condotte aventi ad oggetto alimenti adulterati, alterati o non genuini.

### **3. I reati richiamati dall'art. 25 bis, d.lgs. 283/1962 e la repressione delle frodi alimentari. A) Il delitto di frode in commercio**

A conferma di quanto si va dicendo può leggersi la disposizione di cui all'art. 25 bis, d.lgs. 231/2001 a norma della quale «1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli artt. 513 bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2». La gran parte delle disposizioni codicistiche richiamate nella predetta previsione descrivono infatti fattispecie criminose aventi scopi di tutela e di sanzione di condotte criminali consistenti nella produzione e commercializzazione di alimenti non genuini.

Tale obiettivo di tutela può sicuramente riconoscersi relativamente al delitto di frode nell'esercizio del commercio disciplinato dall'art. 515 c.p., il cui primo comma dispone che «*chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065*».

<sup>6</sup> AVERSANO e PACILEO, *Prodotti alimentari e legislazione*, cit., 150.

Quanto all'oggetto giuridico protetto dalla norma, la norma, pur operando in relazione ad un rapporto negoziale fra due soggetti determinati (venditore ed acquirente), non fa riferimento agli interessi patrimoniali delle parti ma alla buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia del pubblico dei consumatori, sia dei produttori e commercianti. Può dunque sostenersi che nel singolo atto di scambio disonesto si tutela – similmente a quanto deve ritenersi con riferimento alla fattispecie di cui alla l. 283/1962 – un interesse collettivo ed in particolare l'interesse a che sia osservato un costume di lealtà e correttezza nello svolgimento del commercio<sup>7</sup>, mentre è del tutto estranea la finalità di protezione del patrimonio dell'acquirente<sup>8</sup>.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque realizzi la condotta descritta dalla norma, non essendo necessario che l'agente rivesta la qualifica di imprenditore commerciale, sempre che il comportamento sia tenuto nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico; conseguentemente fra i possibili soggetti attivi del reato sono inclusi dalla giurisprudenza i commessi, i dipendenti, i rappresentanti ecc.

Da questa conclusione notevoli sono le conseguenze che ne derivano per la responsabilità della persona giuridica, la quale potrà essere chiamata a rispondere dell'accaduto anche quando la cessione non sia stata operata direttamente dal titolare dell'impresa commerciale, ma da un suo collaboratore ed anche nel caso in cui questi agisca senza che il suo dirigente lo sappia o sia addirittura contrario alla realizzazione della condotta di frode: stante il fatto che il reato può essere commesso da semplici collaboratori dell'imprenditore, deve ritenersi sussistente la responsabilità dell'ente quando l'illecito sia stato posto in essere nell'interesse della persona giuridica e questa non sia adeguatamente organizzata onde evitare la commissione di fatti criminali. Tale considerazione assume una rilevanza ancora maggiore se si considera che secondo la giurisprudenza il reato si considera integrato, allorché in un esercizio commerciale, gestito direttamente dal titolare o da un familiare, l'acquirente non abbia compiutamente identificato l'autore materiale della vendita<sup>9</sup>: in sostanza, può ritenersi che ogni qualvolta nell'ambito dell'esercizio di un'attività commerciale si verifichi una condotta di frode sussistano i presupposti per la responsabilità dell'ente che quell'attività svolge.

Quanto alla condotta, essa consiste in una violazione contrattuale e, nonostante nella norma compaia il termine «acquirente», la dottrina ritiene che il comportamento di frode rilevi all'interno di qualsivoglia negozio giuridico stipulato fra le parti, come il contratto estimatorio, la somministrazione, la permuta ecc. La cosa ceduta deve essere diversa da quella pattuita e la diversità è un elemento della fattispecie che si accerta comparando la cosa consegnata con quanto stabilito.

I requisiti la cui differenza rileva secondo la fattispecie criminosa in esame sono l'origine, la provenienza, la qualità o la quantità: come si vede sono pacificamente tutti indici che rilevano – per l'identificazione del bene ceduto – anche nell'ipotesi in cui oggetto del negozio contrattuale siano alimenti. Ed infatti: 1) per diversità di origine si intende il diverso luogo di produzione o di sistema di preparazione, per cui ad esempio rileva penalmente anche il congelamento con strumenti tecnologicamente

<sup>7</sup> MARINUCCI, *Frode in commercio*, in *Enc. Dir.*, vol. XVIII, Milano, 1969, 136.

<sup>8</sup> Cass., sez. III, 21 aprile 2006, in *Mass. Uff.*, n. 234333; Cass., sez. III, 4 novembre 2009, in *Mass. Uff.*, n. 245755.

<sup>9</sup> Cass., sez. III, 15 gennaio 2003, in *Riv. Pen.*, 2003, 857.

inidonei<sup>10</sup> o l'ipotesi in cui si attesti che l'alimento è prodotto in luogo diverso da quello dichiarato e l'individuazione del luogo di produzione sia rilevante per l'identità del prodotto stesso; 2) la differenza qualitativa concerne i casi in cui pur non essendoci difformità di specie, c'è divergenza su qualifiche non essenziali della cosa in rapporto alla sua utilizzabilità, pregio o grado di conservazione – per cui sussiste il reato in commento in caso di offerta in vendita di un prodotto in stato di avanzato scongelamento o di detenzione di merce scaduta<sup>11</sup> o di cessione come mozzarella prodotta con latte bufalino non fresco ma surgelato, in difformità rispetto a quanto previsto dal disciplinare di produzione<sup>12</sup> –, senza che rilevi, ad escludere la sussistenza del reato, la circostanza che tale difformità non determini un pericolo per la salute dei consumatori<sup>13</sup>; 3) la differenza quantitativa, infine, si riferisce alla divergenza di numero, peso, misura e dimensione, profili senz'altro riscontrabili nella cessione di beni alimentari.

Il delitto si consuma con la consegna della cosa da parte del venditore, consegna che può dirsi avvenuta anche se non è l'acquirente in persona a ricevere il bene ma un suo incaricato o dipendente. Peraltro, all'espressione consegna che compare nella norma non va attribuito un significato *stricto iure*, di *traditio* materiale della cosa: il verbo infatti indica l'equipollente dell'adempimento di qualsiasi contratto che importi l'obbligo di consegnare una cosa mobile.

Quanto all'elemento soggettivo, è necessario e sufficiente che il venditore abbia consapevolezza di consegnare una cosa diversa da quella pattuita: evidentemente, però, perché sussista la responsabilità della persona giuridica è necessario che chi realizza la frode abbia (anche) l'intento di agevolare l'ente di appartenenza. Si evidenzia come non sia richiesto, per il perfezionamento del reato, che il venditore ponga in essere particolari artifici o raggiri, né che la condotta presenti un particolare connotato fraudolento; in particolare – a conferma della «facilità» con cui è possibile violare tale disposizione nell'esercizio del commercio – si afferma che nessun obbligo di particolare controllo sussiste in capo all'acquirente, il quale non è tenuto a verificare la conformità del bene ricevuto rispetto a quanto concordato: non ci si potrà quindi difendere sostenendo che la circostanza che l'acquirente abbia ricevuto la merce nonostante l'evidente difformità del bene rispetto a quanto pattuito sarebbe indicativa di una volontà della persona offesa di accettare la consegna di un *aliud pro alio*.

Infine, va ricordato che quando alla persona fisica ed alla società venga contestata la violazione dell'art. 515 c.p., ciò non preclude la contestazione di altri reati in materia alimentare. Infatti, la giurisprudenza ammette il concorso fra il delitto in parola e le contravvenzioni previste dai citati artt. 5 e 6, d.lgs. 283/1962 o dall'art. 25, lett. d), d.p.r. 162/1965 o l'art. 5, l. 1407/1960, posto che secondo la giurisprudenza mentre la normativa speciale è diretta a tutelare in vario modo la qualità degli alimenti ed i pericoli della salute pubblica, la disposizione codicistica è posta a presidio della regolarità dei rapporti commerciali<sup>14</sup>. Inoltre, la violazione della disposizione in esame

<sup>10</sup> Cass., sez. VI, 7 dicembre 1992, in *Mass. Uff.*, n. 193470.

<sup>11</sup> Cass., sez. III, 7 luglio 1994, in *Foro It.*, 1995, III, 487.

<sup>12</sup> Cass., sez. III, 17 giugno 2004, in *Riv. Pen.*, 2005, 44.

<sup>13</sup> Cass., sez. III, 9 luglio 2009, in *Mass. Uff.*, n. 244995.

<sup>14</sup> Cass., sez. III, 12 febbraio 2009, in *Mass. Uff.*, n. 243711; Cass., sez. III, 22 maggio 2008, in *Mass. Uff.*, n. 240335.

concorre con le altre fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *bis*, d.lgs. 231/2001 che adesso andremo ad analizzare.

#### **4. segue: B) Il delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine**

La seconda fattispecie di reato richiamata dal citato art. 25 *bis* e rilevante ai nostri fini è l'art. 516 c.p., in base al quale «*chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032*».

La stessa lettera della norma fa chiaramente riferimento al commercio di sostanze alimentari, anche se in relazione non alla loro novità, ma più semplicemente alla loro non genuinità – ed in tal senso il delitto in parola si differenzia dalla fattispecie di cui all'art. 442 c.p., disposizione peraltro non considerata dal d.lgs. 231/2001: ciò consente di individuare l'oggetto giuridico della fattispecie criminosa nella tutela – non della salute, bensì – della buona fede negli scambi commerciali<sup>15</sup>.

Anche in questo caso, per la sussistenza del delitto, non occorre in capo al soggetto agente la ricorrenza di alcuna qualifica particolare e quindi possono riprendersi – anche con riferimento ai presupposti per la sussistenza della responsabilità delle persone giuridiche – le considerazioni che si sono sviluppate a proposito della fattispecie di cui all'art. 515 c.p.. Quanto all'elemento oggettivo, considerato che accanto alla condotta del porre in vendita – espressione che fa riferimento non solo alla compravendita ma a qualsiasi negozio a carattere sinallagmatico – viene richiamata anche la «messa in commercio», si ritiene che sia penalmente rilevante qualsiasi forma di messa a disposizione della merce, anche a titolo non oneroso; non rilevano invece tutti gli atti – come ad esempio la produzione – che non rappresentano un'immissione in commercio del bene, così come non sussiste il reato – ma ricorre invece la fattispecie di frode in commercio – nel caso in cui il soggetto non si limiti a porre in vendita ma consegni effettivamente a terzi il bene non genuino. Anche la detenzione può rivestire una rilevanza penale, quando la stessa sia teleologicamente orientata alla commercializzazione del prodotto – come nel caso in cui la merce sia esposta al pubblico o offerta in vendita a mezzo di avvisi o listini.

Anche nel caso in parola non occorre che il soggetto agente tenga alcun atteggiamento ingannatorio teso a far cadere in errore la clientela. Possono quindi richiamarsi le considerazioni svolte in precedenza con riferimento all'art. 515 c.p.

Quanto alle sostanze alimentari oggetto della condotta delittuosa, la norma fa riferimento sia ai prodotti provenienti direttamente o indirettamente dalla terra, sia ai prodotti manipolati, lavorati e trasformati e quindi provenienti dall'industria, quale che sia il loro stato fisico.

Deve trattarsi di alimenti non genuini: tale nozione, come detto, non va confusa con quella della pericolosità per la salute pubblica, né può identificarsi con lo *status* naturale del prodotto, atteso che non ogni trattamento degli elementi naturali ne compromette la genuinità ed anzi molti alimenti sono proprio il risultato della

<sup>15</sup> FIANDACA e MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, I, 4° ed., Bologna 2008, 657.

manipolazione delle materie prime con sostanze di diverse natura. Per questa ragione si distingue la genuinità naturale da quella, per così dire, di «natura formale»: la prima – detta anche genuinità materiale o fisico-chimica – indica la condizione di una sostanza che non abbia subito processi di alterazione della sua normale composizione biochimica o che comunque non ne abbia alterato l'essenza ed assume come parametro lo stato della sostanza *in rerum natura*; di conseguenza, assumendo questa nozione di genuinità, tale carattere risulterà mancante in caso di aggiunta, alla sostanza originaria, di sostanze estranee di qualsiasi natura, anche di per sé genuine, ma comunque idonee ad alterare i principi nutritivi che caratterizzano un certo prodotto<sup>16</sup>.

Assai diversa è la nozione formale di genuinità, con la quale si definisce la corrispondenza della sostanza ai parametri che sono formalizzati in apposita disciplina. Sono quindi non genuini sia i prodotti che abbiano subito un'alterazione nella loro essenza e nella composizione mediante la commistione di sostanze estranee o la sottrazione di principi nutritivi rispetto a quelli prescritti, sia quelli che contengono sostanze diverse da quelle che la legge indica per la loro composizione o che contengano sostanze in sé genuine in una percentuale superiore o inferiore rispetto a quella consentita dalla normativa di settore<sup>17</sup>.

### **5. segue: C) Il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci**

In base all'art. 517 c.p., norma anch'essa richiamata dal citato art. 25 *bis* d.lgs. 231/2001, «*chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro*».

Trattasi di norma di non frequente applicazione il cui oggetto di tutela – e quindi la relativa sfera di applicazione – è evidentemente limitrofo al bene protetto da altre disposizioni del codice penale come gli artt. 473 e 474 che puniscono condotte di falsificazione dei segni distintivi dei prodotti industriali. La dottrina ed anche la giurisprudenza ritengono che, mentre la contraffazione ed alterazione dei marchi e segni distintivi è sanzionata dai citati art. 473 ss. c.p., la fattispecie in esame colpisce condotte tipiche di falso ideologico, vale a dire quei marchi che, senza necessariamente essere registrati, per il contenuto o per il rapporto in cui si trovano con il prodotto, sono idonei ad indurre in errore i consumatori; di conseguenza, l'interesse protetto fa capo ai consumatori, danneggiati quando non venga rispettata la moralità e la lealtà nell'attività commerciale concretantesi nella circolazione delle merci.

Il reato è comune, non essendo necessario che il soggetto attivo abbia il possesso della qualità di imprenditore. Dunque, non vi sono ostacoli a riconoscere la

<sup>16</sup> Fra le ipotesi di non genuinità naturale può richiamarsi la vendita come olio di oliva di olio misto d'oliva e semi, la vendita di pane all'olio e contenente invece strutto, la messa in vendita di salsiccia contenenti carne bovina come puro suino.

<sup>17</sup> È stata ritenuta perciò la non genuinità del pane che presenti un contenuto d'acqua superiore al massimo consentito o del formaggio che abbia una sostanza grassa inferiore a quella stabilita dalla legge, il latte che presenti una sostanza grassa in misura inferiore al 3%.



responsabilità oltre che dell'imprenditore, anche dei suoi collaboratori, sia a titolo di concorso, sia a titolo autonomo qualora pongano in essere la condotta di loro esclusiva iniziativa. Ovviamente, quando sia consapevole della falsità ed ingannevolezza del prodotto, risponde del delitto anche chi – senza averlo prodotto – lo mette in commercio.

La condotta illecita consiste nel porre in vendita o altrimenti in circolazione opere dell'ingegno in modo da creare una potenziale insidia nel meccanismo di scelta dei consumatori, provocando un'artificiosa equivocità dei segni distintivi circa l'origine, la provenienza e la qualità del prodotto – senza che però i segni distintivi siano contraffatti o alterati, ché altrimenti viene ad essere applicato l'art. 474 c.p. Mentre nessun problema pone la condotta di porre in vendita il bene, si discute se nel mettere in circolazione la merce possa rientrare la mera detenzione della stessa: la giurisprudenza sul punto è divisa fra decisioni che ritengono penalmente rilevante qualsiasi attività diretta a far uscire il bene dalla sfera giuridica del detentore e quindi anche l'immagazzinamento per la successiva distribuzione e sentenze che richiedono, per la punibilità del fatto, l'effettiva potenziale disponibilità da parte degli acquirenti.

Ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato in parola occorre che i marchi, seppur non registrati, ed i segni distintivi siano imitati in modo da creare confusione sul consumatore di media diligenza<sup>18</sup> ovvero che siano imitati quel complesso di colori, disegni, fregi che possono falsare il giudizio sulla qualità o provenienza della merce offerta<sup>19</sup>.

L'idoneità ingannatoria è rinvenuta nella pratica con una certa ampiezza: infatti, se tale potenzialità è esclusa in caso di vendita al di fuori del circuito esclusivo di distribuzione con prezzi estremamente ridotti, per il resto si ritiene che l'inganno sia possibile in rapporto alla media dei compratori, i quali nel corso dei consueti acquisti e specialmente nei quotidiani rapporti con i venditori al dettaglio o con i gestori dei pubblici esercizi, per la celerità e la scarsa ponderazione che caratterizzano tali rapporti possono con grande facilità essere tratti in inganno.

L'oggetto della condotta criminosa è individuato nelle opere dell'ingegno e nei prodotti industriali. In tale categoria, secondo la giurisprudenza rientrano anche gli alimenti per cui, ad esempio, «integra il reato previsto dall'art. 517 c.p., in relazione all'art. 4, comma 49, l. 350/2003, la commercializzazione di prodotti agroalimentari con marchio 'd.o.p.' (denominazione di origine protetta) non corrispondente al vero o fallace, in quanto per i prodotti di natura alimentare, aventi una tipicità territoriale, l'origine cui si riferisce la norma sanzionatoria non è solo quella imprenditoriale ma, soprattutto, quella geografica<sup>20</sup>». L'applicazione alla materia alimentare del reato in discorso non è esclusa dalla circostanza che il marchio dell'alimento trovi tutela anche in sede amministrativa in quanto «in materia alimentare, la normativa speciale di cui all'art. 13, l. 283/1962, che tutela, in via amministrativa, la qualità del prodotto, concorre, nel caso di commercio come prodotti 'd.o.p.' di alimenti privi delle necessarie caratteristiche, con le disposizioni incriminative di cui agli artt. 515 e 517 c.p., finalizzate, invece, a tutelare il leale esercizio del commercio e l'interesse del consumatore<sup>21</sup>».

<sup>18</sup> Cass., sez. III, 30 aprile 2009, in *Mass. Uff.*, n. 244024.

<sup>19</sup> MARTIELLO, *Il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci: profili interpretativi e ricostruttivi*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2004, 711.

<sup>20</sup> Cass., sez. III, 8 giugno 2011, in *Mass. Uff.*, n. 250621.

<sup>21</sup> Cass., sez. III, 12 febbraio 2009, in *Mass. Uff.*, n. 243711.

L'alterazione deve riguardare il nome, il marchio o il segno distintivo del prodotto. Non occorre che i marchi siano registrati, essendo tutelato anche il cosiddetto marchio di fatto. Il mendacio può riguardare anche la provenienza del prodotto – fenomeno che si presenta spesso proprio con riferimento agli alimenti – anche se di frequente la giurisprudenza esclude la rilevanza del delitto nel caso in cui la differenza fra il luogo di produzione dichiarato e quello effettivo non riverberi in una diversa qualità del prodotto e richiede che alla provenienza geografica la generalità dei consumatori associ un particolare pregio nelle qualità del prodotto.

Particolarmente delicata – e di specifico interesse per le società che facciano commercializzazione di alimenti aventi provenienza specifica ed individuata – la questione della possibilità per l'imprenditore di non limitare ad un unico stabilimento ed un unico luogo geografico la produzione della merce. In proposito, la giurisprudenza riconosce senz'altro all'imprenditore, nel campo dell'attività industriale, la facoltà di affidare a terzi *sub*-fornitori l'incarico di produrre materialmente, secondo caratteristiche qualitative pattuite con l'esecutore, un determinato bene, e di imprimervi il proprio marchio con i suoi segni distintivi e quindi lanciarlo in commercio. Ciò è ammesso in quanto la garanzia che la legge ha inteso assicurare al consumatore riguarda l'origine e la provenienza del prodotto non già da un determinato luogo (ad eccezione delle ipotesi espressamente previste dalla legge), bensì da un determinato produttore, e cioè da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione; ne consegue che anche una indicazione errata o imprecisa relativa al luogo di produzione non può costituire motivo di inganno su uno dei tassativi aspetti considerati dall'art. 517 c.p., in quanto deve ritenersi pacifico che l'origine del prodotto deve intendersi in senso esclusivamente giuridico, non avendo alcuna rilevanza la provenienza materiale, posto che origine e provenienza sono indicate, a tutela del consumatore, solo quali origine e provenienza dal produttore<sup>22</sup>.

Il reato sussiste anche in relazione all'importazione di prodotti. In questo caso, il reato si consuma con la semplice presentazione dei prodotti in dogana per l'immissione sul mercato.

Nessun dubbio circa il fatto che la presente fattispecie concorre con la contravvenzione di cui agli artt. 5 e 6, d.lgs. 283/1962, posto che quest'ultimo reato tutela la salute pubblica mentre il delitto in esame concerne, come detto, la lealtà nei traffici commerciali – anticipando, rispetto al dettato di cui all'art. 515 c.p., l'intervento sanzionatorio ad un momento antecedente rispetto all'effettiva cessione del bene difforme rispetto a quanto il cliente desidera in effetti acquistare.

## **6. segue: D) Il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari**

Riflessioni sostanzialmente analoghe a quelle contenute nel precedente paragrafo possono svolgersi con riferimento alla disposizione di cui all'art. 517-*quater* c.p. – sempre richiamata dall'art. 25-*bis* d.lgs. 231/2001 -, giusto la quale «[1] chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di

<sup>22</sup> Cass., sez. III, 7 luglio 1999, in *Mass. Uff.*, n. 214438.

*prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. [2] Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. [3] Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 474-bis, 474-ter, comma 2, e 517-bis, comma 2. [4] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari».*

Il bene giuridico protetto va individuato nella tutela della generalità dei consumatori da condotte che presentano una spiccata attitudine ingannatoria circa la provenienza di prodotti agroalimentari particolarmente qualificati, perché sottoposti ad una specifica disciplina e tutela in ordine alla indicazione della loro origine geografica.

Quanto alla condotta, la stessa consiste nella contraffazione o alterazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Secondo un consolidato orientamento dottrinale si ha contraffazione quando l'indicazione o la denominazione venga riprodotta abusivamente o venga imitata, mentre si ha alterazione nel caso di manomissione del contrassegno della provenienza del prodotto<sup>23</sup>; in giurisprudenza invece si sostiene che la contraffazione consiste nella riproduzione integrale del contrassegno che indica la provenienza del bene e per alterazione la modificazione di tale segno, ricomprendente anche la imitazione fraudolenta dello stesso. Sono punite altresì le condotte – sul cui significato ci siamo già soffermati nell'analisi delle precedenti fattispecie di reato – di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, vendita o messa in circolazione dei medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte: come si vede, quindi, la norma in commento reprime un ampio spettro di comportamenti e previene ogni condotta di contraffazione, alterazione e commercializzazione di determinati prodotti.

Per l'individuazione dell'oggetto materiale di tali comportamenti occorre fare riferimento alle indicazioni fornite dall'art. 2 del regolamento CE n. 510 del 2006 relativo appunto alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari. Secondo tale regolamento per «denominazione d'origine» deve intendersi il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto le cui qualità sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente inclusi i fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata; per «indicazione geografica» invece si deve intendere il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto come originario di tale luogo e del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.

---

<sup>23</sup> CINGARI, *Verso il rafforzamento della tutela penale dei marchi e dei segni distintivi?*, in *Leg. Pen.*, 2009, 671; MADEO, *Lotta alla contraffazione: modifiche agli artt. 473-474 c.p. e nuovi delitti*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 10.

## 7. Conclusioni

L'esame del quadro normativo delineato dall'art. 25 *bis*, d.lgs. 231/2001, dunque, consente di comprendere come la condotta di aziende che producono, elaborano e commercializzano prodotti alimentari rientri, laddove si svolga in forma criminosa, nel novero delle situazioni che possono dar luogo ad una responsabilità della persona giuridica.

È vero che, fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti non rientra la fattispecie – che si ritiene – tipica del sistema di tutela penale degli alimenti, ovvero gli artt. 5 e 6, l. 283/1962. Tuttavia, molteplici delitti che riguardano la produzione, messa in circolazione e vendita di prodotti alimentari non genuini, alterati, contraffatti ecc. sono richiamati dal d.lgs. 231/2001 e ciò consente di ritenere che anche l'ambito imprenditoriale attinente lo svolgimento di attività di commercializzazione di prodotti alimentari risulti presidiato dal citato decreto.

La circostanza che il legislatore abbia ignorato, quale possibile presupposto della responsabilità della persona giuridica, il disposto contenuto negli art. 5 e 6, l. 283/1962 rileva per due soli profili. Da un lato, rilievo centrale, nell'ambito delle ipotesi di responsabilità della persona giuridica per frodi alimentari, rivestono (non tanto le condotte pericolose per la salute umana, che sono invece considerate dalla l. 283/1962 quanto) i comportamenti che si traducono in una truffa ai danni dell'acquirente, per cui la società in tali ipotesi viene sanzionata in quanto non ha rispettato i dettami di un corretto e leale rapporto negoziale con le controparti; in secondo luogo, essendosi esclusa la responsabilità della persona giuridica per la contravvenzione delineata dagli artt. 5 e 6, l. 283/1962, le condotte criminose che possono coinvolgere la colpevolezza dell'ente devono avere necessariamente contenuto doloso, il che però conferma la correttezza di quanto si è andato sostenendo all'inizio di questo lavoro ovvero che la figura della responsabilità degli enti collettivi è destinata a funzionare in relazione ad illeciti che sono assolutamente compatibili con l'ordinario svolgersi dell'esercizio di un'impresa, potendo la disciplina contenuta nel d.lgs. 231/2001 essere riferita – non più ad ipotesi criminose connotate da particolare intensità dolosa come la corruzione, lo sfruttamento della prostituzione minorile, quanto – alle molteplici fattispecie delittuose di minore gravità e di isolata verifica che dipendenti o responsabilità della persona giuridica pongono in essere per aumentarne i profitti, svincolandosi dalle molteplici disposizioni che governano la condotta dell'impresa.